

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA COMMISSARIALE N. A/36 DEL 17 LUGLIO 2006

Oggetto: Ordinanze PCM 3325/2003 e 3464/2005.– Integrazione disposizioni generali per l'erogazione di contributi a privati gravemente danneggiati (punto 2.1.4. parte II allegato "A" ordinanza commissariale A/31 del 7/04/2006).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 con decreto PCM del 29/09/2003 ha dichiarato lo stato di emergenza prorogato al 31/12/2006 con decreto PCM del 2/12/2005;

Richiamata l'ordinanza PCM n. 3325 del 7/11/2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24/02/1992 n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli artt. 1 e 6 dell'ordinanza PCM n. 3325/2003;

Considerato che con ordinanza commissariale A/31 del 7/04/2006 è stata attivata una procedura per la concessione di contributi a favore di privati gravemente danneggiati dall'evento in oggetto, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Richiamate le disposizioni generali per l'erogazione di contributi a privati gravemente danneggiati di cui all'allegato "A" alla suddetta ordinanza commissariale e in particolare il paragrafo 2.1. parte seconda ove è prevista la concessione di contributi oltre che per i danni a beni immobili (punto 2.1.1.) anche per i danni a beni mobili (punto 2.1.2) e mobili registrati (punto 2.1.4.);

Considerato che ai sensi del punto 2.1.4 delle predette disposizioni il limite massimo del valore del danno a beni mobili registrati è quello indicato dai listini delle riviste specializzate (Quattroruote, Motociclismo, altre);

Visto che i listini delle riviste specializzate prendono in considerazione ai fini della valutazione commerciale solo gli autoveicoli immatricolati a partire dall'anno 1994;

Considerato che il Comune di Carrara ha evidenziato la sussistenza di domande di contributo per danni a beni mobili registrati, nello specifico autovetture immatricolate in anni precedenti l'anno 1994, che quindi non risultano nei predetti listini;

Valutata la necessità di individuare il limite massimo del valore del danno subito da beni mobili registrati immatricolati in anni antecedenti l'anno 1994;

ORDINA

1. di integrare il punto 2.1.4 (beni mobili registrati) parte seconda delle disposizioni generali per l'erogazione di contributi ai privati gravemente danneggiati di cui all'allegato "A" ordinanza commissariale A/31 del 7/04/2006 inserendo dopo il primo capoverso i seguenti capoversi:
"Per i beni mobili registrati immatricolati in anni precedenti l'anno 1994 (ultimo anno di immatricolazione preso in considerazione dalle riviste specializzate), il limite massimo del valore del danno è dato dal valore dello stesso bene mobile registrato immatricolato nell'anno 1994.
Per i beni mobili registrati per i quali non risulta la valutazione nei listini delle riviste specializzate, il limite massimo del valore del danno è dato dal valore di un bene mobile registrato immatricolato nell'anno 1994 analogo per cilindrata e casa produttrice."
2. di comunicare la presente ordinanza ai Comuni di Carrara e di Massa di disporre la pubblicazione per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Marino Artusa

Visto
Il Dirigente Responsabile
Del Settore Sistema regionale della protezione civile
D.ssa Cristina Francini

Visto
Il Direttore Generale
Della Direzione Generale della Presidenza
Dott. Valerio Pelini